

Capitolo VI

Attività normativa del Governo e Comitati interministeriali

Sommario: **1. Dati d'insieme.**

2. L'attività legislativa del Governo: 2.1. I decreti-legge; 2.2. I decreti legislativi.

3. La quiescente previsione normativa (art. 16 l. n. 400/88) di relazioni della Corte dei conti sulle implicazioni finanziarie dei decreti-legge e dei decreti legislativi.

4. La razionalizzazione normativa e la delegificazione.

5. L'attività regolamentare del Governo: 5.1. Regolamenti governativi e regolamenti ministeriali: dati e considerazioni d'insieme; 5.2. Il potere regolamentare e l'art. 17 della legge n. 400/88.

6. I Comitati interministeriali.

1. Dati d'insieme.

Nel 1997, l'attività normativa del Governo si è espressa, per quanto risulta dall'esercizio del controllo svolto dalla Corte, attraverso 230 regolamenti, dei quali 47 pubblicati nei primi mesi del 1998.

Anno	Regolamenti
1994	258
1995	147
1996	182
1997	230

Sono stati adottati, inoltre, 45 decreti-legge e 84 decreti legislativi, 8 dei quali relativi all'attuazione di norme degli statuti di regioni ad autonomia speciale.

2. L'attività legislativa del Governo.**2.1. I decreti-legge.**

2.1.1. Dei 45 decreti-legge emanati nel 1997 (allegati A e B), ben 32 sono stati convertiti in legge nel 1997 e nei primi mesi del 1998, con correlativo incremento senza precedenti della percentuale di decreti-legge convertiti. Il rapporto proporzionale fra leggi di conversione e decreti-legge ha superato, infatti, il 70%, contro il 15% del 1996, il 22% del 1995 ed il 26% del 1994 (era stato il 31% nel 1993 ed il 20% nel 1992).

Anno	Decreti-legge	Variaz.	Conversioni	% di convers. in legge
1991	77	--	40	52%
1992	142	84,4%	29	20%
1993	258	81,7%	81	31%
1994	327	26,7%	84	26%
1995	296	-9,5%	65	22%
1996	361	22,0%	55	15%
1997	45	-87,5%	32	71%

Tale risultato è indubbiamente dovuto alla linea di rigore che la Corte costituzionale intraprese nel 1995¹ e culminata, alla fine del 1996, in una pronuncia² che ha escluso la legittimità costituzionale della iterazione e reiterazione dei decreti-legge, a meno che il nuovo decreto non risulti fondato su autonomi (e, pur sempre, straordinari) motivi di necessità ed urgenza, fermo restando che tali motivi non possono, in ogni caso, essere ricondotti al solo fatto del ritardo conseguente dalla mancata conversione del precedente decreto. Vero è - ha soggiunto la Corte costituzionale - che, "in caso di mancata conversione, il Governo non risulta spogliato del potere di intervenire nella stessa materia con lo strumento della decretazione d'urgenza", ma "è anche vero che, in questo caso, l'intervento governativo - per poter rispettare i limiti della straordinarietà e della provvisorietà segnati dall'art. 77 - non potrà porsi in un rapporto di continuità sostanziale con il decreto non convertito (come accade con l'iterazione)", dovendo, invece, "risultare caratterizzato da contenuti normativi sostanzialmente diversi ovvero da presupposti giustificativi nuovi di natura «straordinaria»".

Su di un piano più generale, la Corte costituzionale ha rilevato, altresì, che la prassi della reiterazione, specialmente se diffusa e prolungata nel tempo (come è accaduto nell'esperienza più recente), finisce per intaccare anche la certezza del diritto nei rapporti tra i diversi soggetti, per l'impossibilità di prevedere sia la durata nel tempo delle norme reiterate che l'esito finale del processo di conversione; ma, soprattutto, incide negativamente negli equilibri istituzionali, "alterando i caratteri della stessa forma di governo e l'attribuzione della funzione legislativa ordinaria al Parlamento".

2.1.2. Così drasticamente censurati il ricorso sistematico alla decretazione in via d'urgenza e la prassi di iterare-reiterare i decreti non convertiti, la produzione normativa del Governo ex art. 77 Cost. è ritornata, nell'ultima parte del 1996 e nel 1997, entro limiti che si possono definire di ordinaria tollerabilità: i provvedimenti approvati nell'intero 1997 sono - come detto - 45 e, di essi, nessuno costituisce reiterazione di precedenti decreti non convertiti.

2.2. I decreti legislativi.

2.2.1. Piuttosto intensa, nel 1997, la produzione di leggi delegate (allegato C), che recano, per la quota decisamente maggiore (27 su 76), norme di adeguamento del diritto interno al diritto comunitario, in attuazione di deleghe legislative concesse al Governo negli anni precedenti.

Altre importanti deleghe legislative esercitate nel 1997 hanno interessato due importanti riforme avviate nel 1995 e nel 1996: la riforma previdenziale (con la l. n. 335/95) e quella fiscale (con la l. n. 662/96). L'attuazione della prima è stata pressoché completata con l'approvazione di altri 10 decreti, relativi ad altrettanti settori lavorativi. All'attuazione della seconda, invece, sono intesi ben 18 decreti, che hanno modificato e riordinato in profondità il sistema fiscale italiano.

¹ Cfr. Corte cost., 27 gennaio 1995, n. 29, e 10 maggio 1995, n. 161.

² Corte cost., 24 ottobre 1996, n. 360.

Sono stati emanati, altresì, otto decreti legislativi (c.d. "superprimari") per l'attuazione degli statuti di autonomia delle regioni Friuli-Venezia Giulia (in materia di finanza regionale e ordinamento degli enti locali), Sicilia (in materia di persone giuridiche private) e Trentino-Alto Adige (in materia di funzioni amministrative delegate alle province, "proporzionale etnica" negli uffici statali e tutela delle minoranze linguistiche, controllo della Corte dei conti sugli atti della regione e delle province autonome).

Anno	Decreti legislativi
1991	31
1992	116
1993	57
1994	57
1995	27
1996	46
1997	76

2.2.2. Il sensibile incremento, nel 1997, della produzione legislativa in forma delegata è anche il risultato delle numerose deleghe conferite al Governo negli ultimi due anni, ad opera - soprattutto - della "legge comunitaria 1994" (n. 52/96), delle leggi di accompagnamento alle leggi finanziarie 1997 e 1998 (con particolare riguardo - oltre che alla materia fiscale - alla ristrutturazione di alcuni comparti di amministrazione) e delle leggi di riforma amministrativa approvate nell'ultimo anno (n. 59/97, 94/97 e 127/97) ³.

Con riferimento a queste ultime, mette conto ricordare le norme delegate con le quali:

- sono state conferite nuove funzioni alle regioni ed agli enti locali (d.lgs. n. 143/97, in materia di agricoltura; d.lgs. n. 422/97, in materia di trasporto pubblico locale; d.lgs. n. 469/97, in materia di mercato del lavoro; ai quali hanno fatto seguito, nel 1998, il d.lgs. n. 112, che ha attuato trasferimenti e le deleghe di funzioni previsti dal Capo I della legge n. 59/97; il d.lgs. n. 114, in materia di commercio, ed il d.lgs. n. 115, sul riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali);

- sono stati disciplinati aspetti rilevanti delle autonomie regionali e locali (il d.lgs. n. 281/97, sulla conferenza Stato-regioni-autonomie locali; il d.lgs. n. 342/97, in materia di contabilità, equilibrio finanziario e dissesto degli enti locali);

- è stata modificata l'organizzazione di importanti ministeri (d.lgs. n. 430/97, sulla unificazione dei ministeri del tesoro e del bilancio e sul riordino del CIPE; d.lgs. n. 264/97, 265/97, 459/97, 464/97, sulla ristrutturazione del Ministero della difesa e delle Forze armate);

- è stata attuata la c.d. "seconda privatizzazione" del pubblico impiego (d.lgs. n. 396/97 e, nell'anno 1998, il d.lgs. n. 80) ⁴.

³ Da segnalare che la Corte, nell'audizione parlamentare dei suoi rappresentanti sul DPEF 1999-2001, ha riaffermato che i provvedimenti collegati (in senso proprio) alla legge finanziaria non dovrebbero contenere norme di delega legislativa, "dal momento che le leggi collegate sono parte integrante della decisione di bilancio, riconducibile, pur nella sua articolazione, all'art. 81, comma 3, Cost."; laddove, per le deleghe legislative "qualificate dal rilievo di innovazioni istituzionali, organizzative e procedurali" destinate ad operare nel medio periodo, è più appropriato che il Governo presenti al Parlamento, a fianco dei documenti che integrano la manovra di bilancio, altre e diverse iniziative legislative, cui sia eventualmente garantito un iter preferenziale: v. Camera dei deputati, Commissioni Bilancio riunite, Boll. n. 4, Seduta antimeridiana di mercoledì 22 aprile 1998.

⁴ V., in questa relazione, il capitolo dedicato al "Personale", par. 2.1.

Il disegno di riforma amministrativa attende, ora, di essere portato a compimento con una serie di ulteriori provvedimenti, essenzialmente concentrati sul riassetto organizzativo dell'amministrazione statale e degli enti pubblici, nonché sul trasferimento di risorse umane e finanziarie dallo Stato alle regioni ed agli enti locali.

La complessità di tale disegno e la sua naturale idoneità a determinare implicazioni di spesa inducono - ancora una volta - a segnalare l'opportunità che la Corte sia ordinariamente investita, in base ad apposite previsioni legislative o di regolamenti parlamentari, del compito di valutare - con esito di referto e nel precipuo interesse del Parlamento, come del Governo - le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi che il Governo si accinge ad emanare. Una disposizione in tal senso era annunciata dal d.d.l. n. 2732 (A.C.), poi divenuto legge n. 94/97, prima che, con altre disposizioni, ne venisse stralciata (A.C. 2732-ter, art. 5).

3. La quiescente previsione normativa (art. 16 l. n. 400/88) di relazioni della Corte dei conti sulle implicazioni finanziarie dei decreti-legge e dei decreti legislativi.

La ridotta produzione di decreti-legge e l'aumento dei decreti legislativi (molti dei quali ad elevato "peso specifico") avrebbero dovuto in qualche modo agevolare il ricorso alla facoltà-opportunità del Parlamento di compiutamente conoscere e apprezzare le implicazioni finanziarie dei decreti-legge, attivando la norma della l. n. 400/88 (art. 16) che attribuisce ai presidenti delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni parlamentari, il potere di richiedere alla Corte dei conti le sue valutazioni "in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione di un decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere".

E' noto che questa norma è rimasta, nei suoi dieci anni di vigenza, sostanzialmente quiescente, ma la Corte avverte comunque l'utilità di sperimentare uno strumento - come quello dell'art. 16 della legge n. 400/88 - che consentirebbe al Parlamento di acquisire tempestive informazioni e apprezzamenti sulla congruità delle quantificazioni di spesa e sulla correttezza delle coperture recate dai decreti-legge (il che avverrebbe ben prima che la Corte riferisca al Parlamento su quantificazione e copertura degli oneri recati dalle leggi di conversione dei decreti), nonché dagli schemi di decreti legislativi (alla cui emanazione sono spesso collegati non secondari effetti di spesa).

4. La razionalizzazione normativa e la delegificazione.

Il 1997 registra una significativa ripresa dell'attività di Governo intesa a razionalizzare il processo di elaborazione normativa ed a semplificare il sistema normativo.

La l. n. 59/97 ha attribuito al Governo il potere di emanare "regolamenti delegificanti" a riguardo di 112 procedimenti amministrativi, che investono compiti di numerosi apparati amministrativi in una gamma vastissima di materie. Inoltre, ha previsto (art. 20) l'approvazione di una "legge annuale di delegificazione e semplificazione", destinata ad incidere su tutti i versanti dell'attività amministrativa: dai procedimenti (mediante riduzione delle fasi procedurali e dei tempi del loro esaurimento) all'organizzazione (sopprimendo gli organi eccedenti e raggruppando quelli necessari), alla individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo, alla previsione di forme di indennizzo "automatico e forfettario" a favore dei soggetti interessati all'emanazione del provvedimento.

Un altro versante di delegificazione è, da alcuni anni, quello delle direttive comunitarie soggette a recepimento nell'ordinamento interno.

In tale contesto, la legge 24 aprile 1998 n. 128 (legge comunitaria 1995-97) ha consentito che, su di un totale di 116 direttive da essa considerate, 50 richiederanno l'emanazione di decreti legislativi, mentre per 66 saranno sufficienti norme regolamentari o, secondo la volontà del

Governo, atti amministrativi non regolamentari. Da segnalare, inoltre, che, per la prima volta, il Governo è stato delegato ad adottare decreti legislativi per adeguare l'ordinamento nazionale a due sentenze della Corte di giustizia CE (in materia, rispettivamente, di attività di dentista e di talune attività nel settore farmaceutico)⁵.

La tabella che segue evidenzia l'utilizzazione, da parte delle ultime cinque leggi comunitarie, dei diversi strumenti normativi prescelti per il recepimento nell'ordinamento interno di direttive comunitarie.

	d.lgs.	regol.	atti amm.
l. 142/1992:	52	12	27
l. 489/1992:	20	7	3
l. 146/1994:	30	31	82
l. 52/1996:	27	6	38
l. 128/1998:	50	<-----66----->	

Se ne ricava che, sul totale degli atti comunitari di cui ciascuna legge ha previsto il recepimento, lo strumento del "decreto legislativo" è, ormai, impiegato in misura stabilmente inferiore (38% nella legge comunitaria 1994; 43% nella legge comunitaria 1995-97) rispetto al "regolamento" ed all' "atto amministrativo non regolamentare".

Da rilevare, peraltro, che la legge comunitaria 1995-97 rimette, per la prima volta, al Governo la decisione sul se determinate direttive debbano essere recepite mediante regolamento o mediante atto non regolamentare (il che conferma che, nella materia in esame, il legislatore considera - ormai - sostanzialmente equivalenti i due strumenti, sempre che il recepimento delle direttive non debba avvenire con atto di normazione primaria); in ogni caso, le amministrazioni competenti dovranno comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie "le fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti". Proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare possono essere avanzate alla Presidenza del Consiglio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge comunitaria, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di loro competenza.

Da rammentare, infine, che la l. n. 128/98 autorizza il Governo ad emanare, entro due anni, testi unici "compilativi" delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento delle direttive, coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportandovi le integrazioni e modificazioni che siano funzionali al predetto coordinamento (il che lascia dubitare che si tratti di testi meramente "compilativi"). Analoga previsione era contenuta nella precedente legge comunitaria (n. 52/96), ma nessun testo unico fu in base ad essa emanato.

5. L'attività regolamentare del Governo.

5.1. Regolamenti governativi e regolamenti ministeriali: dati e considerazioni d'insieme.

L'allegato D riporta l'elenco dei regolamenti governativi e dei regolamenti ministeriali, pubblicati nel 1997 (anche se emanati nel 1996) e nei primi mesi del 1998, pervenuti al controllo della Corte e da questa ammessi a visto di legittimità.

⁵ Corte giust. CE, 1 giugno 1995, causa C-40/93; Corte giust. CE, 29 febbraio 1996, causa C-307/94.

Di essi, in particolare, 15 hanno riguardato l'organizzazione di uffici⁶, 7 l'attuazione di direttive comunitarie, 13 la semplificazione di procedimenti amministrativi e l'attuazione di altre norme delle leggi n. 59/97 e 127/97⁷. Gli altri riguardano i settori più diversi dell'attività economica e dei servizi, che risultano, così, sempre più estesamente regolati da normative secondarie, nell'ambito di principi generali definiti con leggi del Parlamento.

Proprio lo "slittamento" verso le fonti secondarie di numerose discipline prima ordinate (anche nei loro aspetti applicativi e di dettaglio) con legge è all'origine del considerevole aumento della produzione regolamentare (+26% rispetto all'anno precedente), il cui livello si avvicina - con ciò - a quello che si registrò nel 1994, come effetto della prima, estesa iniziativa di delegificazione assunta dal Governo (l. n. 537/93)⁸.

5.2. Il potere regolamentare e l'art. 17 della legge n. 400/88.

La consueta rilevazione annuale della Corte sugli atti regolamentari e su quelli "sostanzialmente regolamentari" (benché non rivestiti della "forma" regolamentare) manifesta, rispetto allo scorso anno, una qualche regressione della tendenza, rivelatasi costante fra il 1989 ed il 1996, all'aumento del tasso di adeguamento alle regole della distinzione (e del regime procedimentale) fra atti di esercizio della potestà regolamentare, così come regolata dalla legge n. 400/88, ed atti amministrativi generali (l'allegato E indica gli atti che con ragionevole approssimazione possono riguardarsi come regolamenti, ovvero come atti contenenti *anche* norme regolamentari, ma che sono stati emanati in difformità dalla menzionata legge n. 400).

Come risulta dal prospetto che segue, gli atti a contenuto sostanzialmente regolamentare, ma non "trattati" come regolamenti, erano, nel 1994, più che dimezzati rispetto al 1989, ma, mentre nel 1996 erano la metà di quelli del 1995, nel 1997 sono pressappoco ritornati al livello del 1996.

anno	Regolamenti	Atti sostanzialmente regolamentari
1989	66	108
1990	129	62
1991	126	69
1992	133	59
1993	111	48
1994	261	52
1995	147	46
1996	154	23
1997	230	44

⁶ Si segnalano, tra questi, il d.p.r. n. 699/96, relativo agli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero delle finanze; il d.p.r. n. 220/97, sugli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (su di esso v. la del. Sez. contr. Stato, I collegio, n. 124/97); il d.p.r. n. 520/97, relativo all'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri (sul quale v. la del. Sez. contr. Stato, I collegio, 3 dicembre 1997, n. 149, e la del. Sez. riunite, 30 marzo 1998, n. 23/E).

⁷ D.p.r. n. 386/97; d.p.r. n. 387/97; d.p.r. n. 470/97; d.p.r. n. 491/97; d.p.r. n. 509/97; d.p.r. n. 513/97; d.p.r. n. 514/97; d.p.r. n. 519/97; d.p.r. n. 25/98; d.p.r. n. 37/98; d.p.r. n. 53/98; d.p.r. n. 116/97; d.p.r. n. 465/97 (gli ultimi due attuano norme della l. n. 127/97).

⁸ V. la Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1994, cap. VIII, par. 3.

E' significativo, peraltro, che gli atti "sostanzialmente regolamentari", benché pressappoco raddoppiati in cifra assoluta fra il 1996 ed il 1997, siano, nella proporzione con i regolamenti emanati in ciascuno dei due anni, lievemente diminuiti nel 1997 (-5%) rispetto al 1996.

Una rilevante novità - già segnalata nella relazione dello scorso anno - è stata introdotta, in materia di regolamenti di organizzazione, dalla legge n. 59/97 (art. 13). Questa ha stabilito che, d'ora in avanti, l'organizzazione e la disciplina degli uffici ministeriali siano definiti mediante "regolamenti delegificanti", con l'osservanza di una serie di criteri direttivi fra i quali, di particolare importanza, quelli che riguardano la individuazione - con gli stessi regolamenti - degli uffici di livello dirigenziale generale (centrali e periferici), degli strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati, delle piante organiche⁹; per contro, nell'intento di rendere più flessibile l'organizzazione dei ministeri, la legge ha previsto che i regolamenti generali di organizzazione debbano rinviare a "decreti ministeriali di natura non regolamentare" l'assetto delle unità dirigenziali comprese negli uffici dirigenziali generali. A garanzia del processo di delegificazione è, poi, prescritto che i regolamenti siano sottoposti, prima della loro emanazione, all'esame delle commissioni parlamentari competenti per materia.

Tale nuova impostazione dell'organizzazione ministeriale si inserisce, pertanto, nella tendenza ad accrescere la capacità di adattamento delle amministrazioni rispetto alle missioni loro affidate dal Parlamento, il quale - pertanto - viene opportunamente messo in condizione di interloquire con il Governo circa le soluzioni organizzative che i ministeri ritengano di adottare per conseguire gli obiettivi e i risultati a ciascuno assegnati. In questa prospettiva, è agevole prevedere - per un verso - un consistente incremento della produzione regolamentare sul versante dell'organizzazione amministrativa di vertice (con auspicabili effetti di decongestione sull'attività di produzione legislativa) e - per altro verso - l'abbandono dello strumento regolamentare per la disciplina dei minori aspetti dell'organizzazione (laddove, oggi, molti regolamenti di organizzazione riguardano, in buona sostanza, proprio questi aspetti).

6. I Comitati interministeriali.

E' giunta in porto, nel 1997, la riforma del CIPE, nel quale già la l. n. 537/93 e, poi, la l. n. 94/97 prevedevano la concentrazione di tutte le funzioni in materia di programmazione e di politica economica nazionale, comprese quelle di coordinamento con le politiche economiche comunitarie.

Il d.lgs. 5 dicembre 1997 n. 430 ha, dunque, riordinato le competenze del CIPE, conservandogli - secondo l'indicazione della legge di delega - le funzioni generali di indirizzo e di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica. Le altre competenze (di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria) già esercitate dal CIPE sono trasferite alle amministrazioni di settore, tranne quelle che ineriscono alla gestione della "programmazione negoziata" e, cioè, delle procedure di concertazione fra amministrazione centrale e regioni-enti locali, nonché fra queste e gli imprenditori privati, per lo sviluppo economico-produttivo e per l'incremento dell'occupazione nelle aree depresse del Paese. Su queste basi, i profili che attingono ai livelli della programmazione e dell'alta amministrazione dovrebbero tornare a prevalere su quelli, divenuti nel tempo ormai dominanti, di natura amministrativa e gestionale (con riflessi non secondari - come più volte osservato in questa sede - in termini di commistione-confusione, nell'attività dell'organo, fra indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativo-finanziaria).

Si attende, ora, il regolamento - previsto dallo stesso d.lgs. n. 430/97 (art. 1, comma 2) - cui spetta di individuare "le tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti". Da rilevare che, a decorrere dall'entrata in vigore

⁹ Sulle quali v., in questa relazione, il capitolo dedicato al "Personale", par. 6.3.

del regolamento, sono abrogate tutte le norme che attribuiscono al CIPE poteri di autorizzazione, revoca, concessione di contributi e, in genere, competenze tecniche, amministrative o gestionali.

Quanto all'attività svolta dal CIPE nel corso del 1997 (e, cioè, prima della ora cennata riforma), si deve osservare che le sue caratteristiche sono state sostanzialmente analoghe a quelle degli anni precedenti.

Si tornerà nei singoli capitoli della presente relazione sui contenuti sostanziali delle deliberazioni emesse nel 1997. In questa sede, ci si limita a rilevare che - in linea con la tradizionale configurazione del CIPE come organo di mediazione-compensazione fra interessi che mettono capo a ministeri diversi - ben 197 e, cioè, circa il 75% delle 264 deliberazioni assunte hanno contenuto finanziario, attribuendo o ripartendo risorse fra settori economici sui quali insistono le competenze di più amministrazioni. Viceversa, gli atti che dovrebbero costituire prerogativa essenziale ed esclusiva dell'organo - atti a contenuto (*lato sensu*) normativo, direttive, atti di programmazione e di pianificazione - non raggiungono il 12% del totale.

ALLEGATO A

DECRETI-LEGGE CONVERTITI NEL 1997 E NEI PRIMI MESI DEL 1998

A) Decreti legge emanati e convertiti in legge nel 1997

1. D.L. 18 novembre 1996, n. 583
L. 17 gennaio 1997, n. 4
Disposizioni urgenti in materia sanitaria.
2. D.L. 25 novembre 1996, n. 599
L. 24 gennaio 1997, n. 5
Misure urgenti per assicurare flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996.
3. D.L. 2 gennaio 1997, n. 1
L. 5 marzo 1997, n. 38
Interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto.
4. D.L. 31 gennaio 1997, n. 11
L. 28 marzo 1997, n. 81
Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura.
5. D.L. 31 gennaio 1997, n. 12
L. 25 marzo 1997, n. 72
Partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron. Proroga della partecipazione italiana alla missione in Bosnia-Erzegovina.
6. D.L. 10 marzo 1997, n. 49
L. 9 maggio 1997, n. 121
Disposizioni urgenti per assicurare l'operatività del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della Scienza e della Tecnologia.
7. D.L. 11 marzo 1997, n. 50
L. 9 maggio 1997, n. 122
Disposizioni tributarie urgenti.
8. D.L. 20 marzo 1997, n. 60
L. 19 maggio 1997, n. 128
Interventi straordinari per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania.
9. D.L. 25 marzo 1997, n. 67
L. 23 maggio 1997, n. 135
Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione.

10. D.L. 28 marzo 1997, n. 79
L. 28 maggio 1997, n. 140
Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica.
11. D.L. 24 aprile 1997, n. 108
L. 20 giugno 1997, n. 174
Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania.
12. D.L. 1° maggio 1997, n. 115
L. 1° luglio 1997, n. 189
Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni. Mobili e personali.
13. D.L. 6 maggio 1997, n. 117
L. 1° luglio 1997, n. 203
Interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale.
14. D.L. 7 maggio 1997, n. 118
L. 3 luglio 1997, n. 204
Disposizioni urgenti in materia di quota latte.
15. D.L. 19 maggio 1997, n. 129
L. 18 luglio 1997, n. 229
Programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonché disposizioni in materia di fondi pensione e mobilità.
16. D.L. 19 maggio 1997, n. 130
L. 16 luglio 1997, n. 228
Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura.
17. D.L. 5 giugno 1997, n. 144
L. 25 luglio 1997, n. 239
Autorizzazione alla partecipazione di un contingente di polizia italiana alla Forza di polizia internazionale (IPTF) in Bosnia.
18. D.L. 19 giugno 1997, n. 171
L. 31 luglio 1997, n. 258
Disposizioni urgenti per assicurare la gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
19. D.L. 19 giugno 1997, n. 172
L. 25 luglio 1997, n. 240
Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa.

20. D.L. 20 giugno 1997, n. 175
L. 7 agosto 1997, n. 272
Disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.
21. D.L. 27 giugno 1997, n. 185
L. 31 luglio 1997, n. 259
Differimento del termine per il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successione.
22. D.L. 14 luglio 1997, n. 214
L. 31 luglio 1997, n. 260
Prosecuzione della partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania.
23. D.L. 14 luglio 1997, n. 215
L. 28 agosto 1997, n. 282
Impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio in provincia di Napoli.
24. D.L. 9 settembre 1997, n. 292
L. 8 novembre 1997, n. 388
Interventi urgenti per la soluzione della crisi della Sicilcassa S.p.A. e per il risanamento e rilancio del Banco di Sicilia S.p.A.
25. D.L. 25 settembre 1997, n. 324
L. 25 novembre 1997, n. 403
Ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione.
26. D.L. 29 settembre 1997, n. 328
L. 29 novembre 1997, n. 410
Disposizioni tributarie urgenti.
27. D.L. 27 ottobre 1997, n. 362
L. 19 dicembre 1997, n. 437
Finanziamento della missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia.
28. D.L. 27 ottobre 1997, n. 364
L. 17 dicembre 1997, n. 434
Interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria.
29. D.L. 1° dicembre 1997, n. 411
L. 27 gennaio 1998, n. 5
Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera.

30. D.L. 19 dicembre 1997, n. 438

L. 19 febbraio 1998, n. 26

Proroga di termini per assicurare il finanziamento di progetti in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze.

31. D.L. 22 dicembre 1997, n. 455

L. 27 febbraio 1998, n. 29

Disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili.

32. D.L. 30 dicembre 1997, n. 457

L. 27 febbraio 1998, n. 30

Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione.

ALLEGATO B**DECRETI-LEGGE EMANATI NEL 1997 E NON CONVERTITI IN LEGGE**

1. D.L. 11 gennaio 1997, n. 3
Disposizioni correttive degli interventi legislativi concernenti la manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.
2. D.L. 28 febbraio 1997, n. 33
Prosecuzione della partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia.
3. D.L. 28 febbraio 1997, n. 34
Differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni sul mandato informatico.
4. D.L. 4 aprile 1997, n. 92
Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati.
5. D.L. 19 maggio 1997, n. 131
Disposizioni urgenti per il pagamento di somme dovute in base a titoli esecutivi e per altri interventi previsti dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.
6. D.L. 8 settembre 1997, n. 291
Proroga del regime transitorio previsto dagli articoli 33 e 57 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di attività di recupero dei rifiuti.
7. D.L. 15 settembre 1997, n. 305
Disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'A.I.M.A.
8. D.L. 29 settembre 1997, n. 327
Proroga di termini relativi ad impegni internazionali del Ministero degli affari esteri.
9. D.L. 27 ottobre 1997, n. 363
Proroga del termine per la dismissione delle strutture penitenziarie di Pianosa e dell'Asinara.
10. D.L. 31 ottobre 1997, n. 373
Proroga di termini in materia di finanza locale.
11. D.L. 3 novembre 1997, n. 375
Disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati.
12. D.L. 3 novembre 1997, n. 380
Proroga di termini relativi alle dichiarazioni da parte di operatori nel settore delle armi chimiche.

13. D.L. 13 novembre 1997, n. 393

Interventi urgenti in materia di occupazione e di trattamenti di integrazione salariale nelle aree di crisi.

ALLEGATO C

DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL 1997 E NEI PRIMI MESI DEL 1998

A) Decreti emanati nel 1997

1. D. Lgv. 2 gennaio 1997, n. 7
Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile (G.U. n. 22 del 28 gennaio 1997).
2. D. Lgv. 2 gennaio 1997, n. 10
Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale (G.U. n. 24 del 30 gennaio 1997).
3. D. Lgv. 5 febbraio 1997, n. 22
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (Suppl. ord. alla G.U. n. 38 del 15 febbraio 1997).
4. D. Lgv. 24 febbraio 1997, n. 29
Sanzioni in materia di classificazione delle carcasse bovine, in attuazione dei regolamenti CEE 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990 e CEE 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991 (G.U. n. 49 del 28 febbraio 1997).
5. D. Lgv. 24 febbraio 1997, n. 39
Attuazione direttiva 90/313/CEE concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente (Suppl. ord. alla G.U. n. 54 del 6 marzo 1997).
6. D. Lgv. 24 febbraio 1997, n. 40
Attuazione direttiva 93/68/CEE, nella parte che modifica la direttiva 90/384/CEE, in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Suppl. ord. alla G.U. n. 54 del 6 marzo 1997).
7. D. Lgv. 24 febbraio 1997, n. 41
Attuazione dell'articolo 3 della direttiva 93/68/CEE, che modifica la direttiva 88/378/CEE, in materia di sicurezza dei giocattoli (Suppl. ord. alla G.U. n. 54 del 6 marzo 1997).
8. D. Lgv. 24 febbraio 1997, n. 42
Attuazione direttiva 93/68/CEE, nella parte che modifica la direttiva 87/404/CEE, in materia di recipienti semplici a pressione (Suppl. ord. alla G.U. n. 54 del 6 marzo 1997).
9. D. Lgv. 24 febbraio 1997, n. 43
Attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa all'applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture (Suppl. ord. alla G.U. n. 54 del 6 marzo 1997).

10. D. Lgv. 18 febbraio 1997, n. 44
Attuazione direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali (Suppl. ord. alla G.U. n. 54 del 6 marzo 1997).
11. D. Lgv. 24 febbraio 1997, n. 45
Attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali (Suppl. ord. alla G.U. n. 54 del 6 marzo 1997).
12. D. Lgv. 24 febbraio 1997, n. 46
Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici (Suppl. ord. alla G.U. n. 54 del 6 marzo 1997).
13. D. Lgv. 24 febbraio 1997, n. 47
Attuazione delle direttive 93/40/CEE e 93/41/CEE in materia di medicinali veterinari (Suppl. ord. alla G.U. n. 54 del 6 marzo 1997).
14. D. Lgv. 3 febbraio 1997, n. 52
Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (Suppl. ord. alla G.U. n. 58 dell'11 marzo 1997).
15. D. Lgv. 11 febbraio 1997, n. 55
Attuazione della direttiva 94/46/CE che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE nella parte relativa alle comunicazioni via satellite (G.U. n. 60 del 13 marzo 1997).
16. D. Lgv. 24 febbraio 1997, n. 89
Attuazione del regolamento CE n. 3381/94 e della decisione n. 94/942/PESC, sull'esportazione di beni a duplice uso (G.U. n. 77 del 3 aprile 1997).
17. D. Lgv. 9 maggio 1997, n. 123
Disposizioni correttive ed integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (G.U. n. 107 del 10 maggio 1997).
18. D. Lgv. 30 aprile 1997, n. 125
Norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE (G.U. n. 111 del 15 maggio 1997).
19. D. Lgv. 24 aprile 1997, n. 126
Attuazione della direttiva 93/35/CEE recante la sesta modifica alla direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici e della direttiva 95/17/CE recante modalità di applicazione della direttiva 76/768/CEE riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici (G.U. n. 112 del 16 maggio 1997).
20. D. Lgv. 4 giugno 1997, n. 143
Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale (G.U. n. 129 del 5 giugno 1997).